

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1411-1837-1855-2027-B

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica nella seduta pomeridiana del 24 maggio 1990 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

(V. Stampati nn. 1411, 1837, 1855 e 2027)

d'iniziativa dei senatori BOATO (1411); MANCIA, GUIZZI, FOGU, ZANELLA, FRANZA e PIZZO (1837); CUMINETTI, ALIVERTI, VETTORI, FONTANA Elio, PERUGINI e CAPPELLI (1855); LIBERTINI, CARDINALE, GIANOTTI, BAIARDI, MARGHERI, CISBANI, CHIAROMONTE, MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI, NESPOLO, TORNATI, PETRARA, SALVATO, GALEOTTI, LOPS, IMBRIACO, MERIGGI e IMPOSIMATO (2027)

(V. Stampato Camera n. 4858)

modificato dalle Commissioni riunite X (Attività produttive, commercio e turismo) e XII (Affari sociali) della Camera dei deputati nella seduta del 18 dicembre 1991 ed unificato con i disegni di legge

(V. Stampati Camera nn. 2291, 2427, 2760, 4014, 4368 e 5016)

d'iniziativa dei deputati ORCIARI, TIRABOSCHI, POLVERARI, BUFFONI e NOCI (2291); BOATO, SALVOLDI, RONCHI, PROCACCI, BASSI MONTANARI e VAZZOLER (2427); CERUTI, BASSANI-NI, LODIGIANI, CARIA, GROSSO, SALVOLDI, ANDREIS e BASSI MONTANARI (2760); BUFFONI, D'ADDARIO, COLUCCI Francesco, NOCI, PAVONI e MAZZA (4014); STRADA, MONTANARI FORNARI, BASSOLINO, TESTA Enrico, BORGHINI, PRANDINI, CAPRILI, CAVAGNA, CHERCHI, DONAZZON, FILIPPINI Giovanna, FRANCESCE, MINOZZI, PROVANTINI, QUERCINI, BOSELLI, ALBORGHETTI, ANGELONI, BONFATTI PAINI, BULLERI, CICERONE, D'AMBROSIO, LAVORATO, LORENZETTI PASQUALE, SAPIO, SERAFINI Massimo, BENEVELLI, BERNASCONI, BIANCHI BERETTA, BRESCIA, COLOMBINI, DIGNANI GRIMALDI, FOLENA,

**PERINEI, SANNA, TAGLIABUE, REBECCHI, SANNELLA, FELIS-
SARI, PICCHETTI, CORDATI Rosaia, DI PIETRO, MANGIAPANE,
BARBIERI, MAINARDI FAVA, GRILLI, RECCHIA, UMIDI SALA,
MONTECCHI, BEVILACQUA, ORLANDI, SERAFINI Anna Maria, DI
PRISCO, CIABARRI, MIGLIASSO, NOVELLI, SOAVE, NAPPI,
FERRANDI, STRUMENDO e SOLAROLI (4368); GUIDETTI SERRA,
RUSSO SPENA, TIEZZI, SCALIA, TAMINO, ARNABOLDI, RUSSO
Franco, CIPRIANI, RONCHI, LANZINGER e MATTIOLI (5016)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 gennaio 1992*

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DAL SENATO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge concerne l'estrazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, anche in attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee del 19 settembre 1983 (83/477/CEE) e del 19 marzo 1987 (87/217/ CEE).

2. Essa detta norme per la progressiva dismissione dalla produzione e dal commercio dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e bonifica delle zone interessate dall'inquinamento da amianto, nonché per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione industriale.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge concerne l'estrazione, l'importazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione; dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.

2. A decorrere da trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto, ivi compresi quelli di cui alle lettere c) e g) della tabella allegata alla presente legge, salvo i diversi termini previsti per la cessazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti di cui alla medesima tabella.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) amianto: i silicati fibrosi di cui alla tabella A allegata alla presente legge;

b) amianto grezzo: il prodotto risultante dalla prima frantumazione del minerale d'amianto;

c) utilizzazione dell'amianto: le attività che comportano la lavorazione di amianto e che riguardano la produzione di amianto grezzo a partire dal minerale di amianto - escluso ogni processo direttamente associato con l'estrazione del minerale - nonché la fabbricazione e la lavorazione dei prodotti contenenti amianto libero, legato in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, o che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto;

d) rifiuti d'amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti delle lavorazioni che facciano uso di amianto grezzo libero o in matrice friabile, in particolare provenienti dalle operazioni di decoibentazione.

Art. 3.

(Valori limite)

1. La concentrazione di fibre di amianto respirabile nell'ambiente delle unità produttive di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), nonché delle imprese o enti autorizzati alle attività di trasformazione e smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, non può superare il valore limite di una fibra per centimetro cubo per ogni tipo di amianto diverso dalla crocidolite in normali condizioni di funzio-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

(Definizioni)

1. *Identico:*

a) amianto: i silicati fibrosi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

soppressa.

b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto;

c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3.

Art. 3.

(Valori limite)

1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

namento del ciclo di attività. Gli effluenti liquidi contenenti amianto non possono superare il valore limite fissato dalle norme comunitarie.

2. Le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento sono definiti nell'allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 19 marzo 1987 (87/217/CEE), lettera A e lettera B, punto I (Metodo gravimetrico). Eventuali aggiornamenti o modifiche sono disposti con decreto del Ministro della sanità.

TITOLO II

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROBLEMI AMBIENTALI E DEI RISCHI SANITARI CONNESSI ALL'USO DELL'AMIANTO

Art. 4.

(Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'uso dell'amianto)

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge.

2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, sono definiti dal decreto legislativo di attuazione della direttiva 87/217/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987, previsto dagli articoli 1 e 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono disposti, anche su proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è sostituita dalla seguente:

«a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo».

5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è abrogato.

CAPO II

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E NORME DI ATTUAZIONE

Art. 4.

(Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto)

1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria,

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

concerto con i Ministri della sanità, dell'ambiente, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del lavoro e della previdenza sociale è costituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'uso dell'amianto, di seguito denominata commissione, composta da:

a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della sanità;

d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente;

e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

f) tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori;

g) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese del settore.

2. La commissione è presieduta dal Ministro dell'industria, del commercio e

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita, presso il Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di seguito denominata commissione, composta da:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) un esperto dell'Istituto superiore di sanità;

g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

h) un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e artigianali del settore;

n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro della sanità o da un

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dell'artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato.

Art. 5.

(*Compiti della commissione*)

1. La commissione provvede:

a) a effettuare il censimento delle unità produttive ove si utilizza amianto e a integrare, ove occorra, la lista delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge;

b) a determinare le priorità di intervento nei settori che fabbricano prodotti contenenti amianto con riferimento alla loro attitudine al rilascio di fibre nell'ambiente di vita;

c) a proporre ai Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data della propria costituzione, i programmi per la dismissione dalla produzione e dal commercio dei prodotti contenenti amianto, classificati come nocivi ai sensi della legge 23 maggio 1974, n. 256, nonché le norme di sicurezza relative alla produzione e utilizzazione dei prodotti contenenti fibra d'amianto dei quali sia accertata la non tossicità;

d) a predisporre, con l'ausilio dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), un piano di formazione professionale, comprendente iniziative per l'informazione e la sicurezza sanitaria, per il personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attività di bonifica e per gli altri operatori interessati;

e) a predisporre, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 19 marzo 1987 (87/217/CEE), disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito di rifiuti d'amianto nonché sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Sottosegretario di Stato da questi delegato.

Art. 5.

(*Compiti della commissione*)

1. La commissione di cui all'articolo 4 provvede:

a) ad acquisire i dati dei censimenti di cui all'articolo 10;

b) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPESL, un piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attività di bonifica;

c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito di rifiuti di amianto nonché sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

f) a segnalare, entro sei mesi dalla data della propria costituzione, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro della sanità l'esistenza di idonee alternative tecniche all'amianto contenuto nei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), tenuto conto delle esigenze prioritarie di sicurezza sanitaria e ambientale nonché di risparmio energetico, e a predisporre, per ciascun settore produttivo, piani finalizzati alla dismissione dei prodotti per i quali siano stati individuati idonei materiali sostitutivi dell'amianto, tenendo conto di tutti gli elementi di specificità connessi alla riconversione delle linee produttive e all'adozione di nuove tecnologie;

g) a predisporre normative tecniche per l'omologazione dei prodotti aventi materiali sostitutivi dell'amianto anche previa verifica della loro rispondenza alle necessità d'uso: a tal fine la commissione si avvale di enti operanti nel settore del controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti;

h) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi o alla denominazione di qualità dei prodotti di cui alla lettera g);

i) a predisporre normative tecniche sugli interventi di bonifica dei locali interni agli edifici pubblici o aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva.

2. La commissione redige rapporti annuali sullo stato di attuazione della presente legge e li trasmette ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dell'ambiente, del lavoro e

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

d) ad individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali, in relazione alle necessità d'uso ed ai rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei laboratori delle università o del CNR o di enti operanti nel settore del controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti;

e) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto;

f) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la commissione può avvalersi della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.

3. La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge che trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 6.

(*Norme di attuazione*)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto che individua le diverse tipologie produttive dell'amianto e dei manufatti che lo contengono, tenuto conto di un apposito rapporto della commissione.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le normative tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), con l'elenco dei prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di amianto, fissando per ciascun prodotto la scadenza ultima per la cessazione della produzione, entro il termine massimo del 1° gennaio 1995, salvi i diversi termini di cui alla tabella B allegata alla presente legge per i prodotti ivi indicati.

3. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i programmi di dismissione e le norme di sicurezza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nonché le normative tecniche di cui alla lettera i) del medesimo comma.

4. Il Ministro dell'ambiente adotta con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i disciplinari tecnici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 6.

(*Norme di attuazione*)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, può integrare con proprio decreto, su proposta della commissione di cui all'articolo 4, la lista delle sostanze di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

2. Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, stabilisce con proprio decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione di cui all'articolo 4 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali e individua prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di amianto.

3. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le normative e le metodologie tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).

4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, adotta con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i disciplinari tecnici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, adotta con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i piani di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), contenente le disposizioni di indirizzo e coordinamento dell'attività delle Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base dei rapporti della commissione di cui all'articolo 5, comma 2, riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme previste dalla presente legge.

8. Il Ministro della sanità determina con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'accertamento delle malattie professionali connesse alle attività lavorative con impiego di amianto.

Art. 7.

(*Conferenza nazionale*)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione, pro-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 10 della presente legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, presenta annualmente al Parlamento, anche sulla base dei rapporti annuali di cui all'articolo 5, comma 3, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

7. Le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli elementi costruttivi e ai componenti privi di fibre di amianto che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino omologabili sulla base della normativa di settore ovvero di innocuità accertata dall'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

(*Conferenza nazionale*)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione di cui

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

muove ogni tre anni una conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle tecnologie industriali e dei prodotti di cui alla presente legge, con la partecipazione di esperti e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle imprese, delle associazioni ambientaliste e dei consumatori, delle università e dei centri di ricerca.

TITOLO III

TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE

Art. 8.

(Classificazione, imballaggio, etichettatura)

1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e dei prodotti che lo contengono sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215.

Art. 9.

(Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione industriale e sulle operazioni di smaltimento e bonifica)

1. Le imprese che utilizzano, anche indirettamente, amianto nei processi produttivi, o che svolgono attività di smalti-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

all'articolo 4 e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, promuove, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle tecnologie industriali, nonché dei materiali e dei prodotti di cui alla presente legge, con la partecipazione di esperti e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese, delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute per legge, delle università e dei centri ed istituti di ricerca.

CAPO III

TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE

Art. 8.

(Classificazione, imballaggio, etichettatura)

1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e dei prodotti che contengono amianto sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215.

Art. 9.

(Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica)

1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smalti-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

mento o di bonifica, inviano alle Regioni e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, trattenendone copia presso le rispettive sedi, una relazione che indichi, anche con riferimento all'attività già svolta:

a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati nel corso dell'anno e dei rifiuti che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;

b) le attività svolte, i procedimenti applicati e il numero degli addetti;

c) le caratteristiche degli eventuali prodotti;

d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.

2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione ammessi per gli ambienti di lavoro e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti.

3. Tutte le attività lavorative che presentano rischi di esposizione alle fibre aerodisperse devono svolgersi in condizioni tali da ridurre la dispersione delle fibre di amianto nell'aria al livello minimo tecnologicamente possibile.

Art. 10.

(Piani regionali)

1. Ciascuna Regione può adottare un piano di protezione dell'ambiente, deconta-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

mento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi:

a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;

b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti;

c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;

d) *identica*.

2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità.

3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve riferirsi anche alle attività dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno.

Art. 10.

(Piani regionali e delle province autonome)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro centot-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

minazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

2. I piani di cui al comma 1 prevedono:

a) il censimento dei siti nei quali si svolge, o si è svolta, attività di estrazione dell'amianto;

b) il censimento delle imprese che utilizzano amianto grezzo nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o bonifica;

c) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;

d) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro, da effettuarsi con l'ausilio dei presidi e dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali;

e) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;

f) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto grezzo o lavorato, giacente presso gli stabilimenti industriali come scorta di magazzino, dopo la cessazione delle attività di produzione e commercializzazione;

g) la formazione professionale degli operatori, nel rispetto delle disposizioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 6, comma 6, e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, che è comunque condizionato alla frequenza di appositi corsi;

h) la fornitura alle unità sanitarie locali della strumentazione necessaria per lo

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

tanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 5, piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:

a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto;

b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;

c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;

d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto;

e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio;

f) *identica*;

g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;

h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, che è condizionato alla frequenza di tali corsi;

i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per la dotazio-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

svolgimento delle attività di controllo previste dalla presente legge;

i) il censimento degli edifici all'interno dei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, sulla base di criteri omogenei stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

l) la concessione di incentivi economici per la costituzione di imprese, enti o consorzi operanti nei settori di attività dei piani medesimi;

m) l'individuazione dei laboratori o altri organismi abilitati alla rilevazione della presenza di amianto negli ambienti non di lavoro.

3. Il piano relativo alle Regioni che non lo abbiano adottato ai sensi del comma 1, è adottato dal Ministro della sanità entro un periodo compreso tra i sei e gli otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

(Tutela dei lavoratori)

1. Gli obblighi delle imprese, in ordine alla salvaguardia della salubrità degli ambienti di lavoro e alla tutela della salute dei

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ne della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla presente legge;

l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.

3. I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.

Soppresso

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

lavoratori, sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il costo delle misure adottate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è a carico delle imprese.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 11.

(Risanamento della miniera di Balangero)

1. Il Ministero dell'ambiente promuove la conclusione di un accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero della sanità, con la regione Piemonte, con la comunità montana di Valle di Lanzo e con il comune di Balangero per il risanamento ambientale della miniera ivi esistente e del territorio interessato, con priorità di utilizzo dei lavoratori della medesima miniera nelle attività di bonifica.

2. Per il finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 1 è autorizzata, a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire 30 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 15 miliardi per il 1993.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 15 miliardi per l'anno 1992 e a lire 15 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 12.

(Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente)

1. Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera i). Il costo delle relative operazioni è a carico dei proprietari degli immobili.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alla analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3, e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione.

3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, la Regione dispone la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili.

4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a una speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale, già addetto alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera g).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 12.

(Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente)

1. Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l).

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione.

3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili

4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a una speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale già addetto alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

5. Presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I soggetti proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma. Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti.

6. I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità.

TITOLO IV

MISURE DI SOSTEGNO PER I LAVORATORI

Art. 13.

(Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato)

1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano amianto ovvero estraggono amianto grezzo, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la normativa vigente.

2. I lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1 possono essere ammessi, entro il limite di 280 unità, al beneficio del pensionamento anticipato straordinario a

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. Presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma. Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti. Le unità sanitarie locali comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati registrati, ai fini del censimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l).

6. *Identico.*

CAPO IV

MISURE DI SOSTEGNO PER I LAVORATORI

Art. 13.

(Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato)

1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la normativa vigente.

2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1, anche se in

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

50 anni di età, concesso dall'INPS sulla base dei criteri e con le procedure fissate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con propri decreti, da emanare entro tre mesi dall'avvio di attuazione dei singoli programmi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c). L'impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'INPS della concessione del beneficio, è tenuta a corrispondere al predetto Istituto, per ciascun dipendente interessato, un contributo pari al 50 per cento degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi quinto e sesto dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle zone industriali in declino, individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, la predetta misura percentuale è ridotta al 25 per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e al relativo pagamento si applica l'articolo 111, primo comma, n. 1), del citato regio decreto n. 267 del 1942. Il datore di lavoro può optare per il pagamento del contributo, senza addebito di interessi, in un numero di ratei mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi mancanti al compimento dell'età pensionabile.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall'articolo 22, primo comma, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui al medesimo articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni soprarichiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina,

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

entro il limite di seicento unità, il numero massimo di pensionamenti anticipati.

4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nei criteri di cui al comma 3, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.

5. La facoltà di pensionamento anticipato può essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 2 del presente articolo, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al medesimo comma 2, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le domande dei lavoratori, in deroga all'articolo 22, primo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.

8. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL quando superano i 10 anni sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5.

9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che possano far valere i medesimi requisiti di età e anzianità contributiva previsti dal comma 2, presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), è dovuto, dall'Istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155. L'anzianità contributiva dei dirigenti ai quali è corrisposto il predetto assegno è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quello del compimento di sessanta anni, se uomini, e cinquantacinque anni se donne.

10. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun mese di anticipazione della pensione una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Cfr. comma 2 del presente testo)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonchè una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, un contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.

11. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, nonchè nelle zone industriali in declino, individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma 10 del presente articolo è ridotto al venti per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui alle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, e al relativo pagamento si applica l'articolo 111, primo comma, n. 1), delle disposizioni approvate con il citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

TITOLO V
INCENTIVI ALLE IMPRESE

Art. 14.

(Agevolazioni per la ricerca e la riconversione)

1. Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e quelle che producono materiali sostitutivi dell'amianto, dotate di strutture di ricerca proprie ovvero convenzionate con istituti o dipartimenti universitari o enti pubblici di ricerca, possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto o allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi dell'amianto.

2. Le imprese e gli enti che intraprendono attività di ricerca e innovazione tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, la trasformazione dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree interessate, sono ammessi, ai sensi del comma 1, al finanziamento dei relativi programmi.

3. Alle imprese utilizzatrici di amianto che, in conseguenza della applicazione della presente legge, debbano cessare in tutto o in parte l'attività produttiva, è concesso, a carico del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, un contributo in conto capitale, in ragione di un milione di lire per ogni tonnellata annua di fibre di amianto dismessa nelle lavorazioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che tale contributo venga reinvestito per la riconversione innovativa delle produzioni e per il sostegno dell'occupazione.

4. Il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su proposta del

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO V
SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Art. 14.

(Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva)

1. Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e quelle che producono materiali sostitutivi dell'amianto, possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto o allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi dell'amianto.

2. Le imprese, singole o associate, che intraprendono attività di innovazione tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di amianto, la trasformazione dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree interessate, sono ammesse, ai sensi del comma 1, al finanziamento dei relativi programmi.

3. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il «Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto».

4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può riconoscere carattere di priorità ai programmi di cui ai commi 1 e 2.

(Cfr. *comma 3 del testo approvato dal Senato*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità e le priorità di accesso ai contributi del Fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento.

5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione dell'amianto e il reimpiego della manodopera, ovvero per la cessazione dell'attività sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di finanziamento e per la erogazione dei contributi.

7. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 può essere elevato fino al dieci per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione guadagni.

8. È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo di cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 15 miliardi per il 1992 e a lire 35 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)».

10. Il CIPI, su proposta del Ministro

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TITOLO VI
SANZIONI

Art. 15.
(Sanzioni)

1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 3, comma 1, e delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, nonché l'inosservanza dell'obbligo di cessazione delle produzioni entro i termini previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e dalla Tabella B allegata alla presente legge, sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e dell'articolo 11, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni.

3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni.

4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.

5. Alla terza infrazione sanzionata ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la cessazione delle attività per le imprese interessate.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

CAPO VI
SANZIONI

Art. 15.
(Sanzioni)

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può riconoscere carattere di priorità ai programmi di cui ai commi 1 e 2.

1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 3, nonché l'inosservanza del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 16.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 13, comma 2, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1990, lire 3 miliardi per l'anno 1991 e lire 3 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio». Tali fondi sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere corrisposti all'INPS dietro presentazione del rendiconto.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 16.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto».

2. Per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 10 sono concessi contributi a carico del bilancio dello Stato pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere nell'anno 1992, entro il limite massimo di mutui concedibili dalla Cassa medesima ai sensi della legislazione vigente, agli enti locali che rientrano nei piani di cui all'articolo 10, ai fini della bonifica delle strutture di competenza, previa certificazione dell'inesistenza di cessiti delegabili, entro il limite complessivo di lire 40 miliardi, mutui decennali con ammortamento a carico dello Stato. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 6,3 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 6,3 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede negli anni 1993 e 1994 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)».

6. *Identico.*

TABELLE

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TABELLA A

(prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a)

Ai sensi della presente legge si intendono per «amianto» le seguenti sostanze:

- a) crocidolite (amianto blu);
- b) actinolite;
- c) antofillite;
- d) crisotilo (amianto di serpentino);
- e) grunerite di amianto (amosite);
- f) tremolite.

TABELLA B

(prevista dall'articolo 6, comma 2)

- a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato ... 1/1/1993
- b) tubi per il drenaggio dell'acqua nelle case 1/1/1993
- c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e impianti industriali 1/1/1992
- d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari, macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche tecniche 1/1/1995
- e) guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo 1/1/1995
- f) giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a forti sollecitazioni 1/1/1995
- g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande 1/1/1991
- h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di bevande e medicinali 1/1/1995
- i) diaframmi per processi di elettrolisi 1/1/1995

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppressa

(cfr. articolo 2, comma 1, lettera a) del presente testo)

TABELLA

(prevista dall'articolo 1, comma 2)

- a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
- b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
- c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e impianti industriali (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);
- d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari, macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche tecniche (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
- e) guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
- f) giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a forti sollecitazioni (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
- g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);
- h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di bevande e medicinali (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
- i) diaframmi per processi di elettrolisi (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge).